

COPIA

Numero 28

N: \_\_\_\_\_ di Rep.  
N: \_\_\_\_\_ di Prot.

**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**  
PROVINCIA DI VENEZIA

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 28-05-11**  
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E SANITA'.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

<b>FORCOLIN GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>PAVAN VALERIO</b>	<b>P</b>
<b>PILLA CARLA</b>	<b>P</b>	<b>PERSICO ALFERIO</b>	<b>P</b>
<b>SACCIOTTO IVAN</b>	<b>P</b>	<b>BOZZO DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>CARPENEDO LUCIANO</b>	<b>P</b>	<b>PAULON GRAZIANO</b>	<b>P</b>
<b>TAMAI GIANNI</b>	<b>P</b>	<b>MENAZZA VALTER</b>	<b>A</b>
<b>PIVETTA CLAUDIO</b>	<b>P</b>	<b>CAPIOTTO MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>TESO ALBERTO</b>	<b>P</b>	<b>MONTAGNER PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>VINALE STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>CINCOTTO GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>VISENTIN AGOSTINO</b>	<b>A</b>	<b>VAZZOLA GUIDO</b>	<b>P</b>
<b>CALLEGHER STEFANO</b>	<b>P</b>	<b>FURLAN ANNA</b>	<b>A</b>
<b>FERRAZZO MICHELE</b>	<b>P</b>		

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale.

Il Sig. PAVAN VALERIO nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei consiglieri

L'assessore Pivetta legge la relazione allegata.

Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** il regolamento comunale di igiene e sanità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 24 giugno 1965, esecutiva;

**considerato** che a tale Regolamento si è reso necessario nel tempo apportare alcune modifiche in materia di attività produttive, risultando obsoleto ed, in alcune sue parti, di difficile applicazione;

**vista** la deliberazione consiliare n. 83 del 22 dicembre 2001, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione modifiche al Regolamento comunale d'igiene e sanità", con la quale si è provveduto a modificare l'art. 75 del regolamento, come segue: "Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura, anche artigianale, dovrà darne preavviso 15 giorni prima all'Autorità Comunale, la quale, sentito il parere dell'Azienda ULSS competente, potrà impartire le prescrizioni e disporre le cautele da osservarsi, in particolare nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del Testo Unico 27.07.1934, n. 1265, con facoltà di sospendere od inibire le attività non compatibili con la normativa posta a tutela della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e della collettività.

In assenza della comunicazione in parola le attività di cui al presente articolo non possono essere iniziate e, se avviate, possono venire sospese dall'Autorità Comunale.

L'omessa o ritardata comunicazione, inoltre, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a L. 500.000 ( Euro 258) nel minimo e a Lire 5.000.000 (Euro 2.582) nel massimo.

All'interno dei predetti limiti, l'Autorità Comunale può stabilire degli importi fissi diversificati, tanto nel minimo, quanto nel massimo, a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'attività.";

**ricordato** che, con deliberazione di G.C. n. 113 del 01.06.2005 erano stati forniti alcuni indirizzi applicativi, al fine di tenere conto dei limiti (minimo Euro 25, massimo Euro 500) per le sanzioni pecuniarie alle violazioni dei regolamenti comunali, stabiliti dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (introdotto dalla L. 3/2003), stabilendo in Euro 500 la sanzione pecuniaria amministrativa prevista per le violazioni al citato art. 75 del Regolamento comunale d'igiene e sanità;

**preso atto** che alcune disposizioni contenute nel suddetto art. 75 vanno ora riviste alla luce della sopravvenuta normativa, con particolare riferimento:

1. all'art. 19 della L. 241/1990, reformulato dall'art. 49, 4<sup>a</sup> comma del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con L. 30.07.2010, n. 122. Tale provvedimento ha introdotto, in numerosi casi, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad effetto immediato, in sostituzione della "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività". Infatti, il nuovo testo dell'art. 19 della L. 241/1990 recita:

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,

all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, (...). La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, (...), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

(...);

2. al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che ha attivato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) a far data dal 29 marzo 2011;

**visto** altresì l'art. 16 (commi 1 e 2) della L. 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., che, in materia di sanzioni amministrative, recita:

**16. Pagamento in misura ridotta.**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

(...)

**visto** il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare del 24 maggio 2011;

**visto** il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, 1<sup>a</sup> comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica;

**visto** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

**visto** il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso del Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, 2<sup>a</sup> comma, del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

con n. 18 voti favorevoli su n. 18 votanti, espressi col metodo dell'alzata di mano;

## DELIBERA

1) di modificare l'art. 75 del regolamento comunale di igiene e sanità, approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 24.06.1965 e s.m.i., sostituendone il testo come segue:

“1. Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura, anche artigianale, dovrà darne segnalazione preventiva / contestuale all'Autorità Comunale, la quale, sentito il parere dell'Azienda ULSS competente, potrà impartire le prescrizioni e disporre le cautele da

osservarsi, in particolare nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del Testo Unico 27.07.1934, n. 1265, con facoltà di sospendere od inibire le attività non compatibili con la normativa posta a tutela della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e della collettività. Detta segnalazione va prodotta, oltre che per nuove attività, anche in caso di inizio dell'attività da parte di un nuovo soggetto giuridico, per effetto dell'acquisizione, a qualsiasi titolo, di un'attività preesistente.

2. La segnalazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per via telematica; fino a quando tale procedura non sarà a regime, è possibile l'inoltro all'Autorità Comunale mediante documentazione cartacea, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio attività produttive.
3. In assenza della segnalazione in parola le attività di cui al presente articolo non possono essere iniziate e, se avviate, possono venire sospese dall'Autorità Comunale. Tuttavia, in caso di attività preesistenti, acquisite "mortis causa", il termine per la presentazione della segnalazione al Comune è fissato in trenta giorni dal decesso o dall'apertura dell'eventuale testamento.
4. L'omessa o tardiva comunicazione, inoltre, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da definirsi entro i limiti di legge (da Euro 25 nel minimo ad Euro 500 nel massimo).
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., la Giunta Comunale, all'interno dei predetti limiti edittali, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quello derivante dall'applicazione dell'art. 16, primo comma, della medesima L. 689/1981, dando atto che, in assenza di ulteriori provvedimenti giuntali, si applicano le disposizioni previste con la deliberazione di G.C. n. 113 del 01.06.2005."

L:\S1-ag\zamuner.patrizia\proposte delib\delibera\_cc\_nuovo\_art\_75\_reg\_igiene\_sanita.doc

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria  
F.to MION ANDREA

per la conformità alle norme legislative statutarie e regolamenti  
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi  
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Segretario Generale  
F.to RUPIL ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente  
**F.to PAVAN VALERIO**

Il Segretario Generale  
**F.to RUPIL ALESSANDRO**

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 13-06-11 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 28-06-11.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 13-06-11

Il Vice Segretario Comunale  
**F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 13-06-11

Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è **divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 23-06-11.

Lì 23-06-11

Il Vice Segretario Comunale  
**F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA**


---

### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Lì 23-06-11

Il Vice Segretario Comunale  
**DALLA ZORZA ALESSANDRA**

---



# COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

*Provincia di Venezia*

## MODIFICA ART. 75 DEL REGOLAMENTO COM.LE D'IGIENE E SANITA'

L'art. 75 del regolamento comunale d'igiene e sanità (adottato con deliberazione C.C. n. 70 del 24.06.1965) venne modificato una prima volta con la deliberazione consiliare n. 83 del 22 dicembre 2001, esecutiva, al fine di semplificare la procedura (che prima prevedeva il rilascio di un'autorizzazione).

A seguito della suddetta variazione, attualmente dispone quanto segue: "Chiunque intenda attivare nel Comune una qualsiasi industria o manifattura, anche artigianale, **dovrà darne preavviso 15 giorni prima** all'Autorità Comunale, la quale, sentito il parere dell'Azienda ULSS competente, potrà impartire le prescrizioni e disporre le cautele da osservarsi, in particolare nel caso si tratti di manifatture od industrie contemplate nell'art. 216 del Testo Unico 27.07.1934, n. 1265, con facoltà di sospendere od inibire le attività non compatibili con la normativa posta a tutela della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e della collettività".

Si rende ora necessario apportare un'ulteriore modifica alla luce della sopravvenuta normativa, con particolare riferimento:

1. all'art. 19 della L. 241/1990, reformulato dall'art. 49, 4<sup>a</sup> comma del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con L. 30.07.2010, n. 122. Tale provvedimento ha introdotto, in numerosi casi, la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ad effetto immediato**, in sostituzione della "dichiarazione di inizio attività", che a sua volta aveva sostituito la "denuncia di inizio attività";
2. al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che ha attivato lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** a far data dal 29 marzo 2011.

La modifica in questione, pertanto, riguarda la tipologia di comunicazione da produrre, nonché la tempistica per la presentazione al Comune e si configura con la produzione **preventiva o contestuale** della SCIA.

Con l'occasione, si ritiene opportuno specificare che detta SCIA, oltre che per nuove aperture, venga presentata anche in caso di inizio dell'attività da parte di un nuovo soggetto giuridico, per effetto dell'acquisizione – a qualsiasi titolo – di un'attività preesistente (subentri di vario genere).

Musile di Piave, 28 maggio 2011